

PRETURA MILANO (ord.)**12 APRILE 1986****ESTENSORE:****CERTO****PARTI:****COLLINS, NEW WORLD****TELEVISION***(Avv. Ferrara Santamaria, Ubertazzi)***RETEITALIA, CANALE 5***(Avv. Della Ragione, Dotti)*

**Provvedimenti d'urgenza •
Illecita diffusione di serial
televisivo • Inibitoria e
sequestro.**

Va inibita la diffusione e autorizzato il sequestro delle copie di un serial televisivo acquistato a non domino e in assenza di buona fede.

Diritti d'autore • Pericolo di danno grave e irreparabile • Responsabilità per violazione di esclusiva • Impedimenti alla disposizione futura dei diritti • Sussistenza.

Costituisce periculum in mora per il titolare dei diritti d'autore la responsabilità in cui potrebbe incorrere per violazione dei diritti di esclusiva, l'impedimento a disporre in futuro di tali diritti, il loro svuotamento di difficile quantificazione economica.

1. Va subito dichiarata formalmente la contumacia della Fininvest, Cofint, Retequattro e Rete 10, le quali non si sono costituite in giudizio benché fosse stato loro ritualmente notificato il ricorso e pedissequo decreto di composizione delle parti.

2. La soc. Reteitalia e Canale 5 hanno eccetto, preliminarmente, il difetto di legittimato *ad processum* del sig. Bierstedt Peter siccome privo di poteri di rappresentanza della soc. N.W.T.

L'eccezione è priva di pregio e va disattesa.

Come è noto, secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza della Suprema Corte « qualora sia parte nel processo una persona giuridica, la persona fisica che sta in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte, non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presente, deve essere provata da chi l'eccepisce » (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1980, n. 785, in *Rep. Giust. civ.*, 1980, v. proc. civ. n. 145).

Orbene, nella specie, le resistenti non hanno in alcun modo assolto al detto onere della prova.

La giurisprudenza utilizza sovente in materia di diritto d'autore il procedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.* (Pret. Milano 8 luglio 1982, in *Dir. aut.*, 1982, 436; Pret. Roma 15 settembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1982, II, 373). Si ricordi comunque che, mentre per il sequestro esiste un procedimento cautelare tipico (artt. 161 e 162 legge 22 aprile 1941, n. 633), per l'inibitoria il ricorso al provvedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.* si giustifica in base all'art. 156 L.d.a.

Sul caso « Sins-Peccati » si è pronunciata anche la Pretura di Monza (12 aprile 1986 inedita). Si segnala di questa decisione il criterio secondo il quale radicare la competenza per territorio consistente nel « luogo ove avviene la moltiplicazione delle copie, l'inserzione nelle copie della pubblicità e la consegna ai vettori incaricati della distribuzione alle emittenti periferiche ». Non avvenendo tali operazioni nel proprio mandamento, il giudice adito si è dichiarato incompetente.

Rispetto all'ordinanza pubblicata, poco da dire sul *fumus boni iuris*. La provata mala fede dei resistenti consente al giudice di non affrontare in diritto la bontà della loro difesa. Ci sarebbe in proposito ragione di dubitare che il mero possesso di buona fede del *corpus mechanicum* renda lecito lo sfruttamento non autorizzato dell'opera dell'ingegno.

Più interessanti i passi dell'ordinanza riguardo al *periculum in mora*, poiché dalla motivazione nulla di decisivo emerge circa un'effettiva irreparabilità del danno provocato dalla violazione del diritto d'autore.

L'eventualità di incorrere in responsabilità verso terzi cui avessero ceduto l'esclusiva è palesemente inesistente, poiché non si vede quale inadempimento contrattuale potrebbe essere imputato al ricorrente per l'illecito comportamento del resistente.

L'impedimento a disporre liberamente in futuro dei diritti d'autore significa semplicemente che la trasmissione non autorizzata importa un abbassamento del valore di scambio dei diritti non un impedimento di fatto o di diritto alla facoltà di disporre. Né risulta ben precisato in cosa consista il « progressivo ed irrimediabile svuotamento dei diritti azionati dai ricorrenti » e perché esso sia di « difficile quantificazione economica ».

Comunque l'ordinanza non è stata eseguita e i telespettatori hanno avuto modo di seguire tutte le puntate del peccaminoso serial. Sulla controversia è infatti intervenuta transazione immediatamente dopo l'emissione del provvedimento d'urgenza.

3. Reteitalia s.p.a. ha, inoltre, contestato l'applicabilità ai ricorrenti della normativa italiana sul diritto d'autore ai sensi degli artt. 185 e 186 legge 633/41 e del d.l. 23 agosto 1946, n. 82.

Anche tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.

La menzionata normativa, che recepiva il principio di territorialità nella protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, risulta oggi ampiamente superata da varie, e ben note, convenzioni internazionali, ratificate e rese esecutive in Italia con leggi dello Stato, che consentono certamente a questo giudice di applicare la tutela del diritto d'autore nazionale alla vicenda dedotta in giudizio.

4. Quanto, poi, alla (contestata) titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul serial televisivo in oggetto in capo alla soc. N.W.T., la stessa risulta: a) dal « Certificate of Copyright Registration » in data 20 febbraio 1986 (doc. n. 2 ric.); b) dall'implicito riconoscimento di Worldvision (avente causa di N.W.T. e dante causa di Reteitalia Ltd) la quale ha inutilmente chiesto alla Corte Suprema dello Stato di California per la Contea di Los Angeles che venisse ordinato a N.W.T. di consegnarle il serial « Sins »; c) dal provvedimento cautelare emesso il 7 marzo 1986 dal Presidente della III Camera del Tribunale di Grande Istanza di Parigi (al quale sono stati prodotti anche i contratti di distribuzione N.W.T.-Worldvision del 25 maggio e 10 giugno 1983 nonché 1° luglio 1984), richiesto dalla società ricorrente (oltre che dalla Collins e dall'Holm) contro la società France 5, confermato il 24 marzo 1986 dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi.

In proposito, non va neppure trascurato di rilevare che finanche i difensori delle società Reteitalia e Canale 5, nel corso della discussione orale, hanno, sia pure per un momento, ammesso che N.W.T. vanta effettivamente i diritti di utilizzazione economica del serial « Sins-Peccati ».

5. Affrontando, finalmente, il merito vero e proprio della vertenza, si osserva che delle risultanze processuali è emerso: a) che New World Television, dopo aver stipulato con Worldvision un ac-

cordo per la distribuzione del serial televisivo « Sins », ha manifestato la volontà di risolvere l'accordo stesso per gravi inadempimenti della controparte convenendola inoltre, con atto di citazione del 18 dicembre 1985, innanzi a giudici dello Stato della California (U.S.A.) per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione e per il risarcimento dei danni; b) che Worldvision si è vista respingere (in data 22 gennaio 1986) da quei giudici una domanda cautelare volta ad ottenere da N.W.T. la consegna, fino ad allora mai avvenuta, del serial « Sins »; c) che, in effetti, Worldvision neppure in seguito ha mai ottenuto direttamente da N.W.T. né del laboratorio di quest'ultima (Consolidated Film Industries) la copia del serial in questione (v. dichiarazione P. Morton del 5 marzo 1986 (doc. 11 ric.); deposizione del 1° aprile 1986 di M. Black, direttore delle operazioni di Worldvision innanzi ai giudici della California (doc. 13 ric.); dich. (doc. n. 21 ric.) M. Mc Namara dell'8 aprile 1986); d) che Worldvision ha ottenuto copia del serial « Sins » dando incarico al laboratorio Audio Plusvideo, senza l'autorizzazione di N.W.T., di registrare « Sins », con lo standard europeo PAL, in occasione della sua trasmissione negli U.S.A. avvenuta nei giorni 2-3 e 4 febbraio 1986 (v. deposizione M. Black e dichiarazione M. Mc Namara dell'8 aprile 1986); e) che il 14 febbraio 1986 Worldvision spediva tale materiale e Reteitalia che ne entrava in possesso il 17 febbraio 1986 (v. doc. 3 e 4 di Reteitalia); f) che, dopo il doppiaggio effettuato in Roma, Reteitalia consegnava copia del serial a Canale 5 che, a sua volta, il 6 aprile 1986 faceva trasmettere in tutta Italia, anche attraverso le altre emittenti consociate con essa funzionalmente collegate, la prima parte di « Sins-Peccati ».

6. Ciò posto, sostengono in primo luogo Reteitalia e Canale 5 che il loro diritto ad utilizzare economicamente il serial « Sins-Peccati » avrebbe un duplice fondamento giuridico: da una parte, i contratti di cessione dei diritti Worldvision-Reteitalia Ltd (del 19 novembre 1985) e quello Reteitalia Ltd-Reteitalia s.p.a. (del 17 febbraio 1986) e, dall'altra, la buona fede nell'acquisto a *non domino* del possesso dei materiali del se-

rial « Sins » e, quindi, dei diritti ad esso relativi.

Sul primo punto, giova rilevare, innanzi tutto, che, non avendo il contratto stipulato tra Worldvision e Reteitalia Ltd alcuna data certa, non è dato stabilire se esso sia stato sottoscritto anteriormente o posteriormente all'intervenuta risoluzione dell'accordo N.W.T.-Worldvision ed alla pronuncia del giudice californiano che ha deliberato la insussistenza di diritti su « Sins » da parte di Worldvision.

In ogni caso, sia nell'ipotesi in cui l'accordo N.W.T.-Worldvision debba considerarsi, secondo il diritto statunitense, ormai definitivamente risolto (per atto unilaterale) sia nel caso in cui occorra, a tal fine, una vera e propria pronuncia costitutiva del giudice della California, sta di fatto che le copie del serial « Sins » consegnate a Reteitalia sono state acquisite da Worldvision in modo certamente illegittimo.

Sul secondo punto, ritiene il giudicante che, al momento della ricezione del materiale contenente il serial « Sins » (spedito il 14 febbraio 1986 e consegnato il 17 febbraio 1986), la s.p.a. Reteitalia e la consociata del c.d. Gruppo Berlusconi non potevano ignorare sia che il detto serial veniva acquistato a *non domino* sia l'illegittima provenienza del materiale sul quale « Sins » era riprodotto.

Invero, M. Mc Namara (vice presidente incarico delle vendite internazionali televisive di N.W.T.) l'11 marzo 1986 ha rilasciato a New York una dichiarazione secondo cui il 20 gennaio 1986 aveva avuto una conversazione nell'atrio del New Orleans Mendum Hotel con Lorenzano Daniele (direttore commerciale di Reteitalia) nel corso del quale il predetto gli riferì che stava discutendo un possibile acquisto di « Sins » da Worldvision, dei cui sviluppi chiedeva di essere informato. Il 4 febbraio 1986 vi era stato un nuovo incontro a Milano ed il Lorenzano nel dichiararsi già al corrente della decisione del giudice della California in data 22 gennaio 1986, disse al Mc Namara che aveva ormai concluso l'affare dell'acquisto con Worldvision anche se non era stato ancora firmato il contratto. Altro incontro era avvenuto, infine, a Monte Carlo il 10 febbraio 1986 ed in tale occasione il Lorenzano

ebbe a dire che a lui « non interessava da chi aveva acquistato "Sins" » dal momento che « lui voleva semplicemente le mini-series ».

Siffatte affermazioni del Mc Namara sono state sostanzialmente confermate, in alcuni punti significativi, dallo stesso Lorenzano deponendo, in altro procedimento cautelare, innanzi al Pretore di Monza. Il Lorenzano, in particolare, ha dichiarato che, nel corso di un incontro col Mc Namara nel gennaio 1986, il predetto gli aveva effettivamente accennato alla sopra indicata controversia pendente tra N.W.T. e Worldvision, anche se « in modo del tutto generico », e che il 9 e 10 febbraio successivo a Monte Carlo lo stesso Mc Namara gli aveva mostrato una copia fotostatica in inglese « di una sentenza americana ».

Orbene — posto che la buona fede, rilevante ai fini degli artt. 1153 e 1154 cod. civ. in relazione all'art. 1147 cod. civ. si fonda sull'errore di fatto o di diritto idoneo a suscitare nel possessore la convinzione di poter esercitare il diritto di proprietà (nella specie: il diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno) sulla cosa posseduta senza che altri possa rivendicare identico diritto e che l'errore non deve essere frutto di negligenza (ossia non deve essere determinato da colpa grave) — reputa questo pretore che, nel caso in esame, possa senz'altro escludersi la buona fede di Reteitalia.

Nel periodo intercorrente tra il 14 ed il 17 febbraio 1986 (epoca rispettivamente della spedizione e ricezione del materiale del serial « Sins ») la predetta sapeva ormai che il giudice della California aveva negato a Worldvision qualsiasi diritto ad ottenere da N.W.T. le matrici originali (o copie) di « Sins » e che quelle recapitate non potevano esser state legittimamente acquisite dalla propria dante causa.

In ogni caso, anche se le informazioni avute dal direttore commerciale di Reteitalia, circa la vertenza N.W.T.-Worldvision, fossero state generiche, come egli assume, non c'è dubbio — tenuto conto dell'importanza dell'acquisto, del suo costo oltre che delle gravi conseguenze giudiziali ed economiche nonché del disdoro commerciale e sociale che un incauto acquisto avrebbe potuto innescare — che Reteitalia avrebbe dovuto, sussi-

stendo anche il solo dubbio sulla legittimità dell'acquisto e sull'irregolare provenienza dei materiali contenenti la riproduzione del serial televisivo « Sins », eliminare ogni incertezza con l'uso della normale diligenza.

7. Le soc. Reteitalia e Canale 5 sostengono, infine, che nella specie difetterebbe, comunque, il *periculum in mora* sia sotto il profilo della conclamata violazione del diritto morale d'autore sia sotto il profilo della violazione dei diritti di utilizzazione economica del serial « Sins-Peccati ».

A loro dire, non sarebbe infatti provata, quanto al primo aspetto, la mediocre qualità del materiale da essa utilizzato per la programmazione del detto serial né l'alterazione del ritmo della narrazione mediante interruzioni pubblicitarie troppo spesso ripetute; mentre, quanto al secondo aspetto, si verterebbe in tema di danno patrimoniale perfettamente risarcibile.

Osserva, per contro, il giudicante — non senza dare atto alle resistenti che, allo stato, non è dato disporre di elementi di valutazione in ordine alla qualità tecnica delle registrazioni venute in possesso di Reteitalia e Canale 5 — che anche la sola violazione del diritto patrimoniale d'autore è suscettibile, nel caso in esame, di arrecare ai loro titolari danno non integralmente risarcibile.

A parte la grave responsabilità in cui potrebbero incorrere N.W.T., la Collins e l'Holm nei confronti di quei soggetti cui, per avventura, avessero già ceduto in esclusiva i diritti in questione per il territorio italiano nonché l'impedimento, nella presente situazione, a disporre liberamente in futuro di tali diritti, non va trascurato di sottolineare che il diritto d'autore, come è noto, è suscettibile di una pluralità di utilizzazioni nel tempo oltre che, per il suo carattere scindibile, di una molteplicità di modi di godimento.

Ne deriva che, ove non venisse fatto cessare tempestivamente l'illecito uso del serial « Sins-Peccati » da parte delle resistenti, si determinerebbe, nella more dell'instaurando giudizio di merito, un progressivo ed irrimediabile svuotamento di diritti azionati dai ricorrenti di difficile quantificazione economica.

Rilevano, peraltro, le resistenti che, nell'ambito di un equo bilanciamento dei danni che le parti subirebbero a seconda che venisse o meno concesso l'invocato provvedimento cautelare, il grave danno che esse porterebbero, sia quello economico che quello derivante dallo svilimento della immagine commerciale, suggerirebbe il sacrificio della posizione dei ricorrenti.

La tesi è suggestiva ma, nel caso in questione, non può essere seguita.

Invero, come s'è detto, nella presente situazione grave danno economico ed all'immagine commerciale viene certamente subito anche dai ricorrenti i quali però, a differenza dei resistenti, che si sono volontariamente esposti al rischio dei danni sopra indicati, agiscono in questa sede nell'ambito del loro buon diritto.

8. Conseguentemente va autorizzato il sequestro a carico della S.p.A. Reteitalia di tutte le copie del serial « Sins-Peccati » in lingua inglese, italiana o altra e va altresì inibito alla predetta di diffondere via etere detto serial (in lingua italiana inglese o francese), di doppiarlo modificarlo, moltiplicarlo o cederlo a terzi.

Il sequestro e le inibitorie, al fine di assicurare una effettiva attuazione del provvedimento, vanno estesi a tutte le altre società del c.d. Gruppo Berlusconi evocate in questo procedimento (Fininvest S.p.A., Cofint S.p.A., Canale 5 s.r.l., Retequattro s.r.l. e Rete 10 s.r.l.).

All'attuazione di questa ordinanza procederà l'ufficiale giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano anche fuori dei giorni e degli orari di rito.

Non può essere, infine, accolta la domanda di condanna delle resistenti al pagamento delle spese processuali avanzata dai ricorrenti, poiché la stessa resta riservata al giudice del merito.

(Omissis).